



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via xxxxxxxxxxxx; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo emesso dal Questore della Provincia di Bologna, prot. -OMISSIS-, in data 17.02.2021 e notificato alla ricorrente il 17.02.2021.

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. xxxxxxxxxxxx e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.-Espone l'odierna ricorrente cittadina xxxxxxxx, di aver ottenuto nel 2016 permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo quale moglie di cittadino straniero a sua volta titolare di permesso di soggiorno UE, quest'ultimo poi revocato in seguito a condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Con provvedimento del 17 febbraio 2021 la Questura di Bologna ha disposto la revoca, ai sensi dell'art. 9 c. 7 lett. c) del TUI, anche del titolo di soggiorno rilasciato alla ricorrente, motivato dall'insufficiente reddito percepito (3.615,00 euro nel 2018 e 75 euro nel 2019) contestualmente disponendo il rilascio di titolo temporaneo annuale per attesa occupazione.

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la suindicata revoca, deducendo unico articolato motivo così riassumibile:

Violazione di legge in ordine all' art. 9 della Direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; art. 9, comma 1 e 7 D.lgs. n. 286/98 e successive modifiche e agli artt .1 - 3, legge n. 241/90 per violazione del principio di buon andamento della P.A., del giusto procedimento e del legittimo affidamento; per assenza, difetto o insufficienza e incongruità della motivazione; nonché per difetto di istruttoria: a dire di parte ricorrente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, una volta concesso, potrebbe essere revocato solo in presenza dei tassativi presupposti indicati dalla legge come ad esempio in caso di condanne penali ostative, ma non certo per venir meno delle condizioni reddituali, citando al riguardo giurisprudenza sia di primo grado che di appello.

Si è costituita la Questura di Bologna eccependo l'infondatezza del gravame in considerazione dell'aver la ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno esclusivamente in base all'art. 9 c. 1 del TUI che consente allo straniero (nel caso di specie il marito) di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per sé e per i familiari, non risultando la ricorrente titolare dei requisiti per l'ottenimento del permesso vale a dire la titolarità di rapporto di lavoro e di sufficienti redditi.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2021 con ordinanza n. 241/2021 stata respinta la domanda incidentale cautelare per carenza del "periculum in mora" in considerazione della mancata intimazione nel provvedimento impugnato di abbandono del territorio italiano e del rilascio di titolo di validità annuale per attesa occupazione.

In prossimità della trattazione nel merito la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 27 aprile 2022, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Questura di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2016 alla ricorrente, motivato ex art. 9 c. 7, lett c) TUI dal venir meno delle condizioni reddituali.

Lamenta parte ricorrente, in particolare, vizi di violazione dell'art. 9 del d.lgs. n.286/98 di attuazione della Direttiva 2003/109/CE non essendo consentita la revoca del suddetto titolo di soggiorno per sopravvenuta perdita del requisito reddituale.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto.

3.-L'art. 9 co.7 d.lgs. n. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possa essere revocato solo in presenza delle sottoindicate ipotesi ovvero:

“a) se è stato acquisito fraudolentemente;

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;

d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.”

L'ipotesi di cui alla lett c) richiamata dall'Amministrazione nella revoca impugnata fa riferimento al comma quarto il quale considera come ostativa unicamente la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto, invece, il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, e, cioè, la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. In presenza di tale elencazione, che il Collegio ritiene tassativa in considerazione della forte protezione accordata dall'ordinamento allo straniero che soggiorna legittimamente in Italia da un lungo periodo, risulta illegittimo l'operato dell'Amministrazione intimata, che ha disposto la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo e denegato l'aggiornamento del medesimo unicamente in relazione all'assenza di un rapporto di lavoro regolare e del conseguente mancato possesso di redditi sufficienti alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale (così T.A.R. Lombardia Milano sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Consiglio di Stato sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286).

E' da escludersi in “subiecta materia” anche l'applicazione dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, norma, invece, di carattere generale sulla quale deve prevalere quella speciale più volte citata. Il Collegio non ritiene infatti che l'Amministrazione possa intervenire in autotutela anche a fronte di un'insufficienza di redditi da parte del titolare del permesso CE, facendo applicazione dell'art. 21-quinquies cit., in quanto tale interpretazione contrasta con la normativa comunitaria, gerarchicamente sovraordinata, ed in particolare con l'art. 9 della Direttiva 2003/109/CE, fedelmente trasposto nello stesso art. 9 d.lgs. n. 286/98, che ammette la revoca della carta di soggiorno solo nei casi ivi espressamente indicati.” (così ancora T.A.R. Lombardia Milano sez. IV, 12 marzo 2015, n. 695; Consiglio di Stato sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286).

4.- Tanto premesso non possono condividersi le argomentazioni difensive dell'Amministrazione secondo cui vi sarebbe un rapporto di presupposizione tra il permesso di soggiorno ottenuto dalla ricorrente e quello precedentemente rilasciato al marito, che costituirebbe il suo presupposto logico giuridico, godendo la ricorrente oramai di uno status autonomo revocabile, come visto, soltanto in presenza delle tassative condizioni previste dall'esaminata normativa comunitaria ed interna.

5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Presidente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Consigliere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Estensore

L'ESTENSORE

xxxxxxx

IL PRESIDENTE

xxxxxxxxxxxxxxxx

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.